


Avv. Cristina Guelfi
Studio Legale Guelfi & Novelli
in associazione con Studio Tributario Lanteri
«per le imprese, con le imprese, al servizio delle imprese.»

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: TRA ATTESE E DUBBI?

Istituto Nazionale Revisore Legale dei Conti
Webinar, 22 SETTEMBRE 2021



CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO



«Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento» Decreto Legge del 24 agosto 2021 n. 118

1. Slittamento dell'entrata in vigore al 22 maggio 2022 del Codice della Crisi d'impresa.
2. Entrata in vigore al 31 dicembre 2023 per il procedimento di composizione assistita della crisi e attivazione delle procedure di allerta.
3. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: entrata in vigore al 15 novembre 2021.
4. Modifiche alla Legge Fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, convenzione di moratoria, accordo di ristrutturazione agevolata già entrati in vigore al 25 agosto 2021.



- ❑ QUALE SARA' IL FUTURO DELL'OCRI?
- ❑ CHE RUOLO AVRANNO GLI INDICATORI E INDICI DELLA CRISI NEL MERCATO POST PANDEMIA?



IL REVISORE LEGALE.



IL RUOLO TRADIZIONALE DEL REVISORE.

1. Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.
2. Verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE.

1. Responsabilità contrattuale verso la società che ha conferito l'incarico.
2. Responsabilità extracontrattuale verso i soci e i terzi.

**IL PRINCIPIO INTERNAZIONALE DI REVISIONE ISA ITALIA
570**

IL PRINCIPIO ISA ITALIA 570.



Il principio Isa Italia
570

Acquisizione di elementi probativi sufficienti per valutare la continuità aziendale.

Formulare la relazione di revisione.

LO SCOPO E' RILEVARE UNA INCERTEZZA SIGNIFICATIVA CIRCA EVENTI CHE POSSA FARE DUBITARE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE.

IL RUOLO DEL REVISORE.



IL RUOLO DEL REVISORE IN PRESENZA DI SEGNALI DI CRISI- ART 14 D.LGS N. 14/2019

1. Anche il revisore ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione + obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi
2. I sindaci e i revisori, successivamente alla segnalazione, in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, informano senza indugio l'Ocri (art. 14, comma 2, D.lgs n. 14/2019)
3. Obbligo di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato illustrando i risultati della revisione.
4. Obbligo di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE.



LA RESPONSABILITA'

Obbligo solidale dell'organo di controllo e del revisore di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi.

La tempestiva segnalazione all'OCRI della crisi costituisce una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari e del revisore per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni e azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute.

Responsabilità omissiva. Mancato rispetto delle tempistiche precise che la procedura impone di comunicazione all'organo amministrativo ma anche all'organo di controllo.

L'obbligo di monitoraggio degli indici di crisi costituiscono una autonoma fonte di responsabilità.



**VALORIZZAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO FRA ORGANO
DI CONTROLLO E REVISORE EX ART 2409 SEPTIES C.C.**

CRITICITA'

Se l'OCRI è venuto meno a chi relazionano i sindaci e i revisori legali?

Su quale base realizzano le analisi di prevenzione della crisi se vengono meno gli indici di rilevamento stilati dall'Ordine dei Commercialisti?

La responsabilità dell'organo di controllo e del revisore diventa più onerosa?



- Parziale operatività del Codice della Crisi d'impresa.
- Manca armonizzazione delle varie parti che compongono il Codice.
- Vuoto normativo: es: se gli ALERT così come previsti dall'Ordine dei Commercialisti non si possono utilizzare, che parametri si utilizzano?


PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI.

- Entra in vigore il 15 novembre 2021 . - ART 2 DECRETO LEGGE N. 118/2021
- L'attivazione della procedura è su base volontaria ed ha natura privatistica. L'imprenditore può decidere di attivare questo strumento quando risulti «ragionevolmente perseguibile» il risanamento dell'impresa senza avere il timore di trovarsi davanti al PM e di avere comunque l'obbligo di attivare una delle procedure di regolazione della crisi previste dal Codice.
- Non si tratta di una procedura concorsuale in quanto non si prevede una qualsiasi forma di interlocuzione con l'autorità pubblica, il coinvolgimento di tutti i creditori o una qualche forma di pubblicità della procedura.

ATTORE PRINCIPALE: IL CD «NEGOZIATORE»

- Si attende un provvedimento di normazione secondaria nel quale si spiegherà quale dovrà essere il compito dell'esperto. Grande rilevanza al momento informativo. Check list dei documenti che il debitore deve apprestare a beneficio dei creditori.

STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CRISI CON FINALITA' RISANATORIA?



E' UNO STRUMENTO CHE FUNZIONA ANCHE IN CASO DI «PROBABILITA' DI INSOLVENZA»?

PROCEDURA NEGOZIATA



Cass. Civ. 23 novembre 2020 n. 26568

«rischio di utilizzo dilatorio o abusivo del nuovo strumento compositivo con l'avvio di trattative velleitarie che condurrebbero ad una relazione negativa dell'esperto»



Per quanto riguarda la ristrutturazione preventiva Il giudice è chiamato ad un'ampia valutazione,, tesa a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempra l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI.

- PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo
- PRESUPPOSTO OGGETTIVO: squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza
- Non si tratta di una procedura concorsuale in quanto non si prevede una qualsiasi forma di interlocuzione con l'autorità pubblica, il coinvolgimento di tutti i creditori o una qualche forma di pubblicità della procedura.

ATTORE PRINCIPALE: IL CD «NEGOZIATORE»

- Si attende un provvedimento di normazione secondaria nel quale si spiegherà quale dovrà essere il compito dell'esperto.
- Partecipano alla trattativa non solo i creditori ma anche i cd *stakeholders* quali lavoratori, i soci, i referenti di tutte le imprese coinvolte. I soggetti interessati possono opporsi alle trattative? NON E' AL MOMENTO CHIARO.

**ANALISI DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA COME
CONDIZIONE DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA.**

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI.

Il ruolo dell'organo di controllo e del revisore risulta essere fondamentale per la segnalazione all'organo amministrativo della rilevazione dei presupposti per la presentazione di istanza di accesso alla procedura negoziata.

Anche per la procedura negoziata la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità ex art 2407 c.c.

Si attribuisce l'obbligo all'organo di controllo e al revisore legale di fornire le informazioni all'esperto necessarie per una ricognizione generale della situazione economico patrimoniale finanziaria.

**IL NUOVO ISTITUTO PONE DELLE
RESPONSABILITA' MAGGIORI IN CAPO AL
REVISORE E ALL'ORGANO DI CONTROLLO?**



LE PRIME ATTIVITA' COMPIUTE DALL'ESPERTO.

1. Obbligo dell'esperto di convocare l'imprenditore per una ricognizione generale.
2. Può incontrare le altre parti interessate al processo di risanamento prospettando quale sono le strategie. Se non si ravvisano concrete prospettive di risanamento l'esperto dovrà darne notizia all'imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio affinché disponga l'archiviazione. La decisione dell'esperto di non proseguire la trattativa implica responsabilità professionali.
3. L'incarico si considera concluso da parte dell'esperto se sono decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina e le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento della condizione di crisi



Su quale base l'esperto valuta le prospettive di risanamento se non risultano per il momento essere definiti i nuovi criteri di «ALERT»?

LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DI TRATTATIVE.

1. L'imprenditore durante la negoziazione conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.
2. L'imprenditore ha l'obbligo di informare preventivamente l'esperto per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. Se l'esperto valuta che l'attività prospettata dall'imprenditore può recare pregiudizio ai creditori alle trattative o alle prospettive di risanamento lo deve segnalare per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. A fronte dell'insistenza dell'imprenditore a volere porre in essere le attività straordinarie che non trovano l'esperto consenziente, quest'ultimo nei successivi 10 giorni può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

**RELAZIONE DIRETTA
FRA ESPERTO E ORGANO
DI CONTROLLO E
REVISORE.**

**RINEGOZIAZIONE DEI
CONTRATTI IN FORMA
SENSUALE E ANCHE
CON INTERVENTO DEL
TRIBUNALE.**

LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI. IL RUOLO DELL'ESPERTO

1. L'esperto invita le parti a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia.
2. Se l'esperto non riesce a raggiungere alcun accordo con le parti è compito dell'imprenditore richiedere l'intervento del tribunale per rideterminare le condizioni di contratto per il periodo necessario ad assicurare la continuità aziendale.
3. Se l'esperto valuta che l'attività prospettata dall'imprenditore può recare pregiudizio ai creditori alle trattative o alle prospettive di risanamento lo deve segnalare per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. L'imprenditore deve essere autorizzato dal Tribunale ad esempio per richiedere alcune forme di finanziamento, trasferimenti d'azienda ecc.

RUOLO ATTIVO DELL'IMPRENDITORE NEL PROCESSO DI RINEGOZIAZIONE IN QUANTO ALCUNE OPERAZIONI RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE INDIRETTA DELLO STESSO.

ACCORDO RAGGIUNTO? ... QUALI SONO LE SOLUZIONI?

1. Concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti ex art 14 in materia di misure premiali sempre che la relazione finale dell'esperto attesti che la negoziazione sia idonea ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.
2. Concludere una convenzione di moratoria ex art 182 octies l. fall.
3. Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti ex art. 67, comma 7, lett d) senza necessità dell'attestazione del professionista.
4. All'esito delle trattative l'imprenditore può chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione de debiti ex art. 182 bis, 182 septies e 182 novies.

LE TRATTATIVE POSSONO RIGUARDARE ANCHE SOLO ALCUNI CREDITORI SE RISULTANO IDONEE A PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE DELLA CRISI CHE PUO' AVERE UNA DURATA TEMPORALE ALMENO BIENNALE.



IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO.



- ❑ La soluzione della crisi potrebbe anche consistere in accordi finalizzati al trasferimento di rami di azienda.
- ❑ E' sorto il dubbio se questa opzione non avvicini il procedimento negoziato ad una soluzione liquidatoria?

Cass. Civ. 15 gennaio 2020 n. 734

«anche il trasferimento a terzi dell'azienda rientra in una procedura in continuità e dunque di risanamento non prettamente liquidatorio».

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA.



EFFICACIA ESTESA?

1. Deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c.
2. Estensione degli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

PRESUPPOSTO PER L'ESTENSIONE

1. Tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere informati dell'avvio delle trattative , devono essere messi in condizione di parteciparvi in buona fede e devono avere ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale economica o finanziaria del debitore
2. L'accordo deve prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta.

**CONTINUITA' AZIENDALE? - RUOLO RAFFORZATO DEL
REVISORE**

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA.



PROBLEMI INTERPRETATIVI.

1. Formula usata nell'attuale disciplina degli accordi stessi.
2. La definizione di classe nel Codice della Crisi.
3. Le indicazioni contenute nella legge di delegazione
4. Il significato di «omogeneità» e significato di «categoria»

Concetto di «prevalenza» e «significatività».

Per il concetto di «prevalenza» non sussiste alcun rinvio all'art. 84, comma 3, che però lo esplicita per i concordati in continuità.

Ci si chiede se questo rinvio possa considerarsi implicito?



CONTATTO



Studio Legale Guelfi & Novelli
in associazione con Studio Tributario Lanteri

Cristina Guelfi
Avvocato, Founding Partner

Via Fieno, 3
20122 – Milano
Tel: 02. 72080227
Tel: (+ 39)346.3280575
Email: guelfilex@gmail.com

